

n 813/11/004



TRIBUNALE DI MODICA



Proc. esecutiva immobiliare n. 161/09 R.G. Es. 813/11 Co

DECRETO DI NOMINA DELL'ESPERTO PER LA STIMA DEI BENI PIGNORATI E DI CONTESTUALE FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI VENDITA

- Il Giudice dell'esecuzione

- Vista l'istanza di vendita depositata il 21.1.2010
- letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare a margine indicata;
- vista il tempestivo deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.;
- ritenuto che ai sensi dell'art.569 c.p.c. deve procedersi alla nomina di un esperto per la valutazione dei beni pignorati e per la conseguente fissazione del prezzo di base della vendita;
- ritenuto che deve inoltre fissarsi udienza per l'audizione del/i debitore/i, delle altre parti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti;

P.Q.M.

- 1) **nomina** esperto per la stima dei beni pignorati (UG. GARAFFA ANTONIO (Modica))
- 2) **convoca** dinanzi a sé il solo esperto, per il conferimento dell'incarico di stima, il giorno 22-11-11 alle ore 15.30;
- 3) **fissa** per la determinazione delle modalità della vendita, l'udienza del 29-5-2012 alle ore 11.00
- 4) **incarica** il creditore procedente di provvedere alla notificazione ai comproprietari, ai **creditori iscritti** non intervenuti e al/i debitore/i nelle forme ordinarie nei luoghi di cui all'art.492 c.p.c.;
- 5) **manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'esperto, ove possibile, a mezzo fax o e-mail;
- 6) **manda** alla cancelleria per la notifica al creditore procedenti e ai creditori intervenuti, ove possibile, a mezzo fax o e-mail;
- 7) **manda** alla cancelleria della comunicazione ai debitori del "Foglio notizie"
- 8) **avvisa** le parti che all'udienza ex art.569 c.p.c. si provvederà anche in merito alla sostituzione del debitore nella custodia dei beni pignorati qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art.599 c.p.c.;
- 9) **avvisa** il/i creditore/i e il/i debitore/i che copia della perizia sarà loro inviata direttamente dall'esperto almeno 45 gg. prima dell'udienza sopra fissata;
- 10) **avvisa** il creditore procedente, gli intervenuti e il/i debitore/i che possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto almeno 15 gg. prima ad inviare dette note all'esperto secondo quanto previsto dall'art.173 disp. att. c.p.c.;
- 11) **avvisa** il/i debitore/i che prima che sia fissata la vendita dell'immobile è sua facoltà proporre, a pena di decadenza, istanza di conversione del pignoramento ex art.495 c.p.c., chiedendo un pagamento dilazionato sino a un massimo di 18 mesi ed evitare in tal modo la vendita; l'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata dal versamento di una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.

Modica, 27-11-11



Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Francesco Chiavegatti
Add. 29/11/11

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Francesco Chiavegatti

Per presa visione Luca Polizzi

Regione 29/11/2011 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009